



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008512 - 19/07/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 19 luglio 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Busto Arsizio
Via Libia, 2
21052 Busto Arsizio

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 290/2015_Protocollo_Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico

In relazione al quesito pervenuto dall'Ordine di Busto Arsizio in data 9 dicembre 2015 in materia di protocollo informatico, si precisa quanto segue.

L'ordine di Busto Arsizio ha sollevato la problematica – comune a molti Ordini – relativa all'individuazione della figura del Responsabile del servizio di protocollo informatico e di gestione documentale negli enti privi di dirigenti o funzionari.

Essendo stato riconosciuto il rilievo particolare del quesito, il Consiglio Nazionale ha previamente richiesto un parere qualificato dell'Agenzia per l'Italia Digitale sulle soluzioni prospettate, pervenuto di recente.

In base alla definizione del Glossario allegato al DPCM 3 dicembre 2013 il Responsabile della gestione documentale o Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi è un "*dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione*".

Secondo la disciplina vigente il Responsabile ha il compito di predisporre lo schema del manuale di gestione, proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche nonché predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Tenuto conto che si tratta di una figura centrale dell'organizzazione dell'Ordine e delle responsabilità connaturate allo svolgimento di tali compiti, non si ritiene che questo ruolo possa essere affidato a soggetti esterni all'amministrazione.

Si ritiene, dunque, che la scelta maggiormente coerente con le disposizioni di legge sia quella di affidare la responsabilità della gestione documentale al Segretario o a un Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinamento professionale, il quale, sotto la propria responsabilità, può avvalersi dell'ausilio operativo di collaboratori per parte delle proprie attività.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 